



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoco

Prot. n. 4735
del 06.08.2017

N° 202 DEL 03-08-2017

OGGETTO: Ordinanza divieto somministrazione e vendita alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine in occasione di manifestazioni sul territorio del Comune di Antrodoco.

IL SINDACO

VISTA la circolare della Prefettura di Rieti prot. n. 12487 del 12/06/2017 con la quale sono stati diramati i dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone (safety) e i servizi di ordine e sicurezza pubblica, (security), dettati dal Ministero dell'Interno, da attuare in caso di manifestazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno dipvvf/STAFFCADIP/REGISTRO UFFICIALE - U. 0011464 /19.06.2017;

CONSIDERATO che in dette circolari è indicata tra le imprescindibili condizioni di sicurezza la valutazione di emissione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglia di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno emettere un provvedimento atto ad istituire il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglia di vetro e lattine, in occasione di manifestazione al fine di tutelare la pubblica incolumità così come suggerito dalla circolare della Prefettura di Rieti prot. n. 12487 del 12/06/2017;

VISTO l'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;

Nei giorni, orari ed aree interessate dalle manifestazioni è fatto divieto assoluto di

- somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri o altri recipienti in vetro o lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti bevande ed esercizi commerciali;
- introdurre nelle aree interessate dalle manifestazioni bottiglie, bicchieri e recipienti di vetro, metallo o altro materiale;
- abbandonare in luogo pubblico bottiglie, bicchieri e recipienti di vetro, metallo o altro materiale;

AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo

18 agosto 2000, n. 267, e s.s.m.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.s.m.m.i.

DISPONE CHE

- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando Stazione Carabinieri di Antrodoto, alla Guardia di Finanza Brigata di Antrodoto, al Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESI

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Antrodoto, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Rieti, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del presente provvedimento;
- ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del presente provvedimento;

Data e luogo 04/05/2017

IL SINTACO
(ING. ALBERTO GUERRIERI)

